

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 27 settembre 2005, prot. n. 15826/1.3.11

Circolare informativa e di sensibilizzazione agli enti locali in ordine a cause di sospensione e decadenza degli amministratori locali.

Premesso che ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 9/1997 è stata trasferita dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia, tra le altre, la funzione amministrativa in materia di controllo sugli organi degli enti locali, e che la trattazione dei relativi adempimenti è attribuita al Servizio elettorale della scrivente Direzione centrale, si ritiene di inoltrare la presente comunicazione agli Enti locali in indirizzo, al fine di richiamare l'attenzione su alcune problematiche concernenti il verificarsi, nel corso del mandato amministrativo, di una delle cause di sospensione o decadenza dalla carica previste dal D.Lgs. 267/2000.

Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dal T.U.E.L. nella materia in argomento.

L'art. 58, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b)".

L'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale";

b) coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale".

Infine ai sensi dell'art. 59, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 dalle medesime cariche si decade di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o alla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

È bene ricordare inoltre che la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta - cd patteggiamento) è equiparata a condanna (art. 58, comma 2 del D.Lgs. 267/2000) ed è da considerarsi definitiva, in mancanza di parere difforme del P.M., in quanto non appellabile (art. 448 c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 "A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina".

In applicazione del sopra citato D.Lgs. 9/1997, nella Regione Friuli Venezia Giulia compete all'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali provvedere ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Una comunicazione, del tenore di quella prevista dall'articolo 59, comma 4, da parte dell'Assessore regionale non è invece prevista nell'ipotesi di decadenza dalla carica, posto che ai sensi del citato articolo 59, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, la stessa opera di diritto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

In tale caso pertanto, l'organo cui il destinatario del provvedimento giudiziario appartiene è tenuto a dichiarare immediatamente la decadenza con provvedimento che ha valore di atto dichiarativo di una conseguenza che si produce *ex lege*. Anche in questa ipotesi, peraltro, è configurabile un intervento sostitutivo dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, nel caso in cui l'organo di cui è membro il soggetto decaduto non provveda a dichiararne l'intercorsa decadenza, surrogando poi il membro venuto a mancare.

Occorre evidenziare però che l'onere di comunicazione, previsto dal citato art. 59, comma 4, in capo alle cancellerie dei tribunali ed alle procure può, di fatto, rimanere inattuato, in quanto può accadere che i predetti organi non siano a conoscenza della circostanza che l'imputato o il condannato ricopre una carica presso un ente locale o sia comunque annoverabile tra i soggetti elencati dall'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Un tanto è ancor più probabile nel caso intervenga una condanna dell'amministratore locale in via definitiva con sentenza della Suprema Corte.

In tali casi è particolarmente problematica la posizione della Direzione scrivente in relazione ai rapporti da tenersi con gli Enti locali interessati, soprattutto allorché la notizia del procedimento penale o della intervenuta sentenza si apprenda non da fonti istituzionali, ma dai mass-media o per il tramite di esposti delle minoranze.

Alla luce di quanto detto circa la possibilità che l'onere di comunicazione in capo alle cancellerie dei tribunali e segreterie dei P.M. rimanga inattuato, si appalesa quanto mai necessario che gli Enti Locali interessati, nell'ottica di un proficuo e reale rapporto di collaborazione con la Regione, provvedano nei tempi più celeri possibili a prendere contatti con il Servizio elettorale di questa Direzione centrale, allorché abbiano, a qualsiasi titolo, appreso notizia di un procedimento penale a carico dei loro amministratori o comunque di uno dei soggetti di cui all'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che potrebbe determinare una causa di sospensione o decadenza dalla carica in base alla disciplina sopra riportata.

Tale comunicazione consentirà al Servizio elettorale di acquisire presso le cancellerie dei tribunali o segreterie dei P.M. copia dei provvedimenti giudiziari e all'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di adempiere a quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000.

Si ritiene ancora di richiamare l'attenzione degli Enti locali in indirizzo sulla circostanza che l'art. 58, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, annovera il caso di condanne definitive a pene superiori a mesi sei per reati commessi con abuso di poteri o con violazioni di doveri inerenti ad una pubblica funzione. Appare chiara, allorché si verifichi quest'ultima ipotesi, la necessità di un confronto tra il Servizio elettorale di questa Direzione centrale e l'ente locale interessato sulla sussistenza o meno, nel caso concreto, dell'ipotesi di decadenza.

Confidando nella collaborazione degli Enti locali in indirizzo (i quali si ritiene provvederanno ad informare in prima persona le proprie aziende speciali e istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000), in special modo alla luce del contenuto della presente, il cui fine ultimo è quello di perseguire la piena tutela della legalità dell'azione amministrativa degli enti locali, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. A tal fine, potranno essere contattati:

dott.ssa Annamaria Pecile 0432-555541

dott.ssa Ottavia Mondolo 0432-555520

dott.ssa Giuliana Marchi 0432-555236